



TRIBUNALE DI PESARO

Prima sezione civile

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. /2021

tra

ATTORE/opponente

e

, IN QUALITÀ DI

MANDATARIA DI .

A SUA VOLTA MANDATARIA DI :

CONVENUTO/opposto

Oggi **19 aprile 2022** alle ore **12,50** innanzi al Giudice dott.ssa Manuela Mari, sono comparsi:

per l'avv. MARONI FRANCESCO;

per PROCURATRICE DI

NON IN PROPRIO MA QUALE PROCURATRICE DI

l'avv. n sost. dell'avv.

Le parti precisano le conclusioni come segue:

parte attrice precisa le conclusioni come da note telematiche depositate per questa udienza e come da atto di citazione;

parte convenuta precisa le conclusioni come da foglio di conclusioni depositato il 6.4.2022 e si riporta alla note depositate il 7.4.2022;

I difensori procedono alla discussione della causa ex art.281 sexies c.p.c., riportandosi ai rispettivi atti.

Il Giudice

visto l'art.281 sexies c.p.c.;

trattiene la causa in decisione.



Sentenza n. 307/2022 pubbl. il 19/04/2022

RG n. /2021

Repert. n. 401/2022 del 19/04/2022

Il Giudice

Manuela Mari

Il Giudice, in data 19.4.2022, all'esito della camera di consiglio, visto l'art.281 sexies c.p.c., dà lettura della **sentenza** che va considerata parte integrante del presente verbale di udienza.

Il Giudice

Manuela Mari

AVV. ALESSIO ORSINI





TRIBUNALE DI PESARO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Foglio da considerare parte integrante del verbale di udienza del 19.4.2022
nella causa n. '2021 R.G., promossa

DA

, rappresentato e difeso dall'avv. Alessio Orsini e dall'avv.
Francesco Maroni;

ATTORE-OPPONENTE

CONTRO

La in qualità di **mandataria di** ,
a sua volta mandataria di , in persona del legale
rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. ;

CONVENUTA-OPPOSTA

Il Tribunale di Pesaro nella persona della dott.ssa Manuela Mari

visto l'art. 281 sexies c.p.c.;

preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti al termine della discussione
orale;

ha pronunciato la seguente **sentenza**.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 19.4.2021 ha proposto
opposizione al decreto monitorio n. /2021 con cui gli è stato ingiunto il
pagamento di complessivi euro 81.033,42, in qualità di fideiussore della fallita
, unitamente agli altri garanti e

Il credito di cui qui si discute deriva da due contratti bancari stipulati dalla
debitrice principale / un conto corrente aperto nel 2006
(saldo passivo di euro 841,87) e un finanziamento sottoscritto nel 2010 (debito
residuo euro 80.196,55).



Si è costituita l'opposta

mandataria di , la quale a sua volta è mandataria di .

- E' opportuno premettere che eccezioni, contestazioni e asserzioni dedotte tardivamente non vengono esaminate in quanto inammissibili.

- La parte opponente ha sostenuto che il decreto ingiuntivo debba essere revocato in quanto concesso in favore di un soggetto diverso dal richiedente.

La controparte ha contestato l'eccezione.

Il Tribunale ritiene che il motivo di opposizione non possa essere condiviso. Da una lettura completa del ricorso e del pedissequo decreto monitorio risulta chiaramente che il ricorso è stato chiesto dalla società titolare del credito

per il tramite della mandataria , la quale a sua volta si è avvalsa della mandataria azioni; il decreto ingiuntivo è stato emesso in favore della ricorrente, come richiesto nel ricorso.

- La parte opponente ha contestato che nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione dedotta dalla controparte fossero ricompresi i rapporti bancari intrattenuti dalla I con la , oggetto della ingiunzione di pagamento.

L'eccezione va respinta. La parte opposta ha prodotto inizialmente la Gazzetta Ufficiale in cui è stata data pubblicità all'operazione di cessione in blocco dei crediti da parte della , e poi anche la dichiarazione della cedente riguardante specificamente la posizione debitoria della nonché la schermata della pagina web della banca in cui inserendo il codice identificativo della posizione si può verificare la cessione (doc. 18 e 19 depositati con la mem. n.2). Va aggiunto che il giudice è tenuto a verificare la titolarità del credito con riferimento al momento in cui viene emessa la sentenza; la giurisprudenza ha chiarito che la cessione del credito potrebbe addirittura intervenire in pendenza della causa, così da superare il difetto originario. Va inoltre ricordato che per la validità della cessione di un credito non è necessaria l'approvazione del debitore ceduto; la comunicazione al debitore ceduto ha valore di pubblicità-notizia ma non condiziona l'efficacia della cessione (Cass. n.5997/2006, n.20495/2020, n.20144/2005, n.7919/2004). Nel caso di specie la dichiarazione della Monte dei Paschi di Siena del



12.11.2021 avente ad oggetto specificamente la conferma della cessione del credito del cui pagamento qui si discute è chiara: il credito è stato ceduto alla

- La parte opponente ha dapprima disconosciuto le firme presenti nella fideiussione prodotta in copia dalla controparte nel fascicolo telematico (doc. 8 del fascicolo monitorio). La parte opposta ha avanzato istanza di verifica. All'udienza del 22.3.2022 appositamente fissata per l'esame dell'originale e per il conferimento di incarico al CTU grafologo, l'opponente – personalmente presente – non ha più disconosciuto le firme: ha dichiarato di non essere in grado di dire se le firme erano sue, ma di non poterle neppure disconoscere (v. verbale dell'udienza del 22.3.2022). In applicazione degli artt.214 e seg. c.p.c., in assenza di un chiaro disconoscimento il documento deve ritenersi utilizzabile, nonchè attribuibile a

In proposito va chiarito che il deposito dell'originale cartaceo all'udienza del 22.3.2022 – celebrata appositamente per la produzione del documento in originale e per il conferimento dell'incarico al ctu grafologo, dopo la scadenza dei termini di cui all'art.183 c.VI c.p.c. – non è tardivo, diversamente da quanto sostiene l'opponente. Va applicato il principio enunciato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n.33167/2021 (*"Nella procedura di verifica della scrittura privata disconosciuta, che sia stata versata in atti solamente in copia, il deposito dell'originale del documento non costituisce nuova produzione in senso tecnico-giuridico e può avvenire, pertanto, anche dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. (nella specie, nel corso delle operazioni di consulenza tecnica), essendo la presenza dell'originale agli atti del giudizio ancor più necessaria, giacché la perizia grafica deve preferibilmente svolgersi su tale documento e non sulla copia, onde assicurare la massima affidabilità dell'indagine devoluta all'ausiliario e, con ciò, rispondere ad un'esigenza concorrente, non soltanto delle parti, ma anche dello stesso ordinamento giuridico."*).

- Anche la contestazione di conformità della copia all'originale va disattesa. L'esame dell'originale della fideiussione ha consentito di fugare ogni dubbio sulla struttura materiale del documento e sul suo contenuto.



Si tratta di una lettera di fideiussione omnibus redatta su un foglio ripiegato a busta, su due facciate (fronte e retro), recante la data del 27.11.1987, con doppia sottoscrizione dei 5 fideiussori, spedita con raccomandata all'indirizzo della banca; sulla busta si legge il timbro 27.11.1987. Su foglio separato, anch'esso spedito tramite raccomandata, unitamente ad altri due fideiussori dichiara che la garanzia rilasciata il 27.11.1987 deve intendersi prestata sino alla concorrenza di lire 310.000.000, ferme tutte le condizioni già previste; la scrittura reca la data del 10.8.1995 e nel timbro apposto sull'esterno della busta della raccomandata si legge 10.8.1995.

Il documento non risulta manomesso, le parti scritte sono leggibili e non risultano alterazioni.

- Nel documento di rinnovo dell'impegno fideiussorio sottoscritto nel 1995 viene specificato l'importo massimo garantito nella misura di lire 310.000.000, come richiesto dalla L. n.154/1992 sopravvenuta rispetto alla prima fideiussione.

- La fideiussione omnibus rilasciata da si estende ad ogni debito della verso la banca, non solo a quelli esistenti alla data della apposizione delle firme, ma anche a quelli sorti successivamente, quindi anche al nuovo rapporto bancario aperto dalla società nel 2006 e al finanziamento concesso nel 2010. La fideiussione omnibus – per sua natura - non ha una scadenza. Il fatto che abbia ceduto le sue quote societarie e sia uscito dalla nel 1996 non comporta di per sé l'estinzione della fideiussione. La fideiussione resta efficace fino a che il garante non provvede a revocarla. Nel caso di specie non è stato dedotto né dimostrato che si sia preoccupato di revocare la fideiussione omnibus. Il rilascio di una nuova fideiussione da parte degli altri soci nel 2006 non implica di per sé una rinuncia della banca alla precedente fideiussione rilasciata da (la nuova fideiussione degli altri soci è compatibile con la sopravvivenza della precedente rilasciata da).

- Va respinta anche l'eccezione di prescrizione, posto che i rapporti bancari del cui pagamento qui si discute sono stati chiusi con il passaggio a sofferenza nel



2013: quindi alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo il termine decennale di prescrizione dei crediti non era ancora decorso.

- L'opponente ha eccepito la liberazione del fideiussore in quanto la banca avrebbe erogato il finanziamento alla società nel 2010 senza richiedere preventivamente l'autorizzazione del garante, nonostante la società si trovasse in stato di insolvenza

L'eccezione è fondata.

La fideiussione sottoscritta nel 1987 da _____ prevedeva espressamente una deroga alla disciplina contenuta nell'art.1956 c.c. e l'obbligo del fideiussore di tenersi informato sulle condizioni patrimoniali del debitore e sull'andamento dei rapporti con la banca. La clausola, valida all'epoca della sua sottoscrizione, è stata travolta dalla normativa sopravvenuta. La L. n.154/1992 ha infatti vietato la rinuncia preventiva del fideiussore ad avvalersi della liberazione. La nuova normativa si applica anche ai contratti di fideiussione pendenti alla sua entrata in vigore, ma non in modo retroattivo, cioè solo limitatamente ai crediti concessi in data posteriore alla entrata in vigore della L. n.154/1992 (v. Cass. n. 1689/2006).

Come chiaramente spiegato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n.7444/2017, *"nella fideiussione per obbligazione futura, l'onere del creditore, previsto dall'art. 1956 c.c., di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa"*; nella stessa pronuncia la Corte aggiunge che *"tale onere non sussiste allorché nella stessa persona coesistono le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, giacché, in tale ipotesi, la richiesta di credito da parte della persona obbligata si comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito"* (di un caso simile si è occupata anche la sentenza della Corte di Cassazione n.3761/2006 citata dalla parte opposta a proposito dell'obbligo del fideiussore di tenersi informato; anche in quel caso il fideiussore era amministratore della società debitrice all'epoca della formazione del debito della società verso la banca).



Nel caso di specie l'opponente ha fornito una serie di indizi gravi, precisi e concordanti sulla base dei quali deve ritenersi provato che la banca quando concesse alla

Il mutuo di euro 70.000,00 – contratto stipulato il 14.5.2010 - sapeva che le condizioni patrimoniali della società erano deteriorate al punto da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito (doc. 4 del fascicolo monitorio). Va osservato che la parte opposta non ha contestato in modo puntuale la circostanza. In ogni caso, ai fini della prova, è significativo che il bilancio della

del 2009 si era chiuso con una perdita di circa 150.000 euro (doc. 6 dell'attore); in calce al contratto di mutuo depositato dalla stessa parte opposta è allegato lo stralcio del verbale della assemblea sociale della

tenuta il 10.5.2010, in cui si legge che la società doveva sottoscrivere il mutuo di euro 70.000 per coprire sconfinamenti verso la banca, la quale conseguentemente garantiva che non avrebbe segnalato la situazione di sofferenza della società alle banche dati (doc. 4 del fascicolo monitorio); la () non ha rimborsato neppure la prima rata del mutuo e a distanza di due anni e mezzo è fallita. Può fondatamente concludersi quindi che quando la banca ha erogato il prestito alla società sapeva che le condizioni patrimoniali della debitrice erano gravemente peggiorate e che la restituzione si presentava particolarmente difficoltosa (non a caso la banca pretese contestualmente la fideiussione specifica dei due soci).

Ciononostante la banca non chiese al fideiussore () – il quale all'epoca era estraneo alla compagine sociale e alle sue dinamiche, essendo uscito dalla società nel 1996 (doc. 4 dell'attore) - la sua speciale autorizzazione, come imponeva l'art.1956 c.c. nella formulazione all'epoca vigente. Ne consegue la liberazione di () dal debito sorto per effetto della stipulazione del mutuo del 2010.

- La liberazione non si estende invece al debito per il saldo del conto corrente precedentemente stipulato nel 2006, quantificato nel ricorso per decreto ingiuntivo in euro 841,87, rispetto al quale l'opponente non ha formulato contestazioni specifiche e tempestive.



- Per completezza, va rilevato che la contro-eccezione sollevata dalla parte opposta – la quale ha sostenuto che il contratto sottoscritto da dovrebbe essere qualificato come contratto autonomo di garanzia e sarebbe preclusa al garante la possibilità di sollevare qualunque eccezione – non può essere condivisa.

Il contratto firmato da nel 1987 è stato redatto su modulo predisposto dalla banca. Nel contratto viene ripetutamente utilizzato il termine “fideiussore”, “fideiussione”. Non viene mai esplicitato che si tratta di un contratto atipico, cioè di un contratto autonomo di garanzia. Dalla lettura del documento non risulta neppure che il garante abbia rinunciato a sollevare ogni eccezione.

La clausola g) del contratto non prevede affatto che il fideiussore non possa sollevare eccezioni, tanto meno prevede che il fideiussore non possa far valere la nullità o inefficacia della fideiussione.

Nel contratto si legge che il fideiussore è obbligato a pagare “a prima richiesta” (lett. g), ma non si legge che gli è preclusa la facoltà di sollevare eccezioni; nella clausola g) non è inserita la locuzione “senza eccezioni”. L'espressione “a prima richiesta” – non accompagnata dall'espressione “senza eccezioni” - di per sé sta a significare che la banca non ha l'onere di attenersi a particolari formalità o procedure per esigere il pagamento dal fideiussore; estenderne il senso fino a farvi rientrare una implicita rinuncia del garante a far valere le sue eccezioni contro la creditrice sarebbe una forzatura, soprattutto se si considera che il testo del contratto è stato predisposto dalla banca la quale agevolmente avrebbe potuto impiegare formule esplicite e frasi meno ambigue. Qualora le parti avessero voluto pattuire il divieto per il garante di sollevare eccezioni secondo lo schema del *solve et repete* o avessero voluto stipulare un contratto autonomo di garanzia avrebbero dovuto farlo usando formule più chiare e non ambigue.

Il divieto di opporre eccezioni è esplicitato nel contratto solo alla lett. h) ma con specifico riferimento alla scelta temporale della banca di risolvere i contratti con la debitrice principale.

- L'opponente ha sostenuto inoltre la vessatorietà ed inefficacia della clausola contrattuale che prevedeva la deroga alla disciplina dettata dall'art.1957 c.c.



L'eccezione non può essere accolta.

La fideiussione sottoscritta da _____ nel 1987 contiene una esplicita deroga all'art.1957 c.c., cioè l'esonero della banca dall'onere di coltivare le sue istanze nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione. La clausola reca la doppia sottoscrizione.

Il cod. del consumo (D. Lg. n.206/2005) richiamato dall'opponente non era ancora in vigore alla data di stipula della fideiussione. In ogni caso non può sostenersi che _____ rivestisse la qualifica di consumatore, in quanto al momento della stipulazione della fideiussione egli era socio della srl nonché vice-presidente, quindi non ha agito per scopi estranei alla sua attività professionale (v. Cass. n.32225/2018, v. giurisprudenza comunitaria).

- Parimenti è infondata l'eccezione di incompetenza territoriale per violazione del foro del consumatore: il contratto di fideiussione stipulato da _____ non può essere qualificato come contratto del consumatore, in quanto al momento della stipulazione della fideiussione egli era socio della srl.

- Per tutti i motivi sopra esposti il decreto ingiuntivo va revocato e la condanna di _____ va limitata all'importo di euro 841,87 pari al saldo del conto corrente n.11978, oltre interessi nella misura richiesta nel ricorso per decreto ingiuntivo.

- In considerazione dell'esito del giudizio, vista la molteplicità e complessità delle eccezioni sollevate dall'opponente – di cui una sola fondata - le spese di causa vengono compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. _____ 2021 R.G., promossa

DA

ATTORE-OPPONENTE

CONTRO

_____, in qualità di **mandataria di**

a sua volta mandataria di
rappresentante;

_____, in persona del legale

CONVENUTA-OPPOSTA



Sentenza n. 307/2022 pubbl. il 19/04/2022

RG n. /2021

Repert. n. 401/2022 del 19/04/2022

ogni altra domanda ed eccezione respinta;

1) revoca il decreto ingiuntivo n. /2021;

2) condanna l'opponente a versare alla parte opposta l'importo di euro 841,87 per il saldo del conto corrente n. }, oltre interessi nella misura richiesta nel ricorso per decreto ingiuntivo;

3) spese di causa compensate.

Pesaro, 19 aprile 2022.

Il Giudice

Manuela Mari

atto sottoscritto digitalmente

AVV. ALESSIO ORSINI

